



Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali
e Legali

UOC Gestione Risorse Umane

A.T.S. VAL PADANA
IPOTESI DI ACCORDO SULLE
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
ANNO 2017

In data 18 dicembre 2017 alle ore 16,00 presso la sede territoriale dell'ATS Val Padana in Cremona ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica dell'ATS Val Padana e la R.S.U. e le Organizzazioni sindacali dell'Area del Comparto, in merito, tra le altre cose, alla valorizzazione professionale ed economica del personale del comparto attraverso l'istituto contrattuale delle progressioni economiche orizzontali.

PREMESSE

La legge n. 190/2014 (legge di stabilità anno 2015) ha determinato, a decorrere dall'anno 2015, il superamento dei vincoli posti dal Decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in relazione al trattamento economico complessivo dei dipendenti, ivi compreso il trattamento accessorio. Conseguentemente, a decorrere dall'1/1/2015 è venuto meno il divieto legislativo di corresponsione delle somme dovute al personale dipendente a titolo di progressioni economiche orizzontali.

La finalità delle progressioni economiche orizzontali è quella di dar luogo a forme di valorizzazione del personale in servizio, secondo indicatori determinati, nell'ottica del miglioramento degli standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative e dell'indennità professionale specifica per l'anno 2017 è stato quantificato in euro 2.018.621,54, mentre il fondo per la retribuzione del lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio è stato quantificato in euro 456.265,30.

E' in corso di approvazione il piano delle pronte disponibilità, il quale, alla luce delle nuove competenze e diversa mission assegnate alle ATS a seguito della riforma di cui alla l.r. n. 23/2015, comporterà dall'anno 2018 una razionalizzazione del servizio, di carattere stabile e definitivo, sul fondo per la retribuzione del lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio di cui all'art. 7 comma 1 del CCNL 31/7/2009 area del comparto sanità.

In data odierna, con la sottoscrizione del presente accordo, in aderenza alle previsioni di cui all'art. 7, comma 14 del CCNL 20/9/2001 le parti concordano di attribuire, per l'anno 2017 una fascia economica a tutti i dipendenti che presentino requisiti e caratteristiche indicate nell'art. 2 presente accordo e nel limite delle disponibilità del fondo.

Il presente accordo verrà sottoposto al vaglio del Collegio Sindacale perché proceda alla certificazione della compatibilità economica e legittimità dell'ipotesi di accordo.

Richiamati:

- Il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 40 e 40bis che prevedono la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la vigente normativa;
- Il D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 23 recante "progressioni economiche";
- La legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);
- La legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
- La legge regionale n. 23/2015 della Regione Lombardia;
- Il CCNL 7/4/1999 Area del Comparto art. 35 recante "Criteri per la progressione economica orizzontale", come confermato dall'art. 3 CCNL 10/4/2008 Area del Comparto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35 CCNL sopra richiamato, la progressione economica nelle fasce avviene con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno e che gli enti pianificano i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, al 31 dicembre di ciascun anno precedente e che il numero dei dipendenti che acquisiscono la fascia economica è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.



Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali
e Legali

UOC Gestione Risorse Umane

Considerato altresì che nell'accordo sindacale del 06.12.2017 le parti hanno stabilito di mantenere distinte, fino al 31/12/2017 le modalità di utilizzo dei fondi come da accordi integrativi aziendali delle ex ASL di Cremona e di Mantova.

A TAL FINE LE PARTI STABILISCONO

Di sottoscrivere il presente accordo con il quale:

- Vengono definiti i criteri da utilizzarsi ai fini dell'applicazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali con conseguente superamento di quanto stabilito nei precedenti accordi in materia in vigore nelle ex ASL di Cremona e di Mantova;
- Viene avviata per l'anno 2017 la procedura per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali destinando a tale fine le seguenti risorse:
 - o Dipendenti ex ASL Cremona: euro 95.000
 - o Dipendenti ex ASL Mantova: euro 50.000.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Il presente accordo si applica a tutto il personale dipendente dell'area del Comparto dell'ATS Val Padana con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso il personale a tempo parziale e quello comandato o in distacco.

Art. 2

La consistenza del fondo di competenza 2017 ammonta a:

		Ex ASL CR	Ex ASL MN
Fondo art. 10 per il finanziamento delle fasce retributive	€	819.139,47	1.199.495,07
Quota utilizzata per l'anno 2017	€	615.569,16	1.142.637,76
Importo non utilizzato	€	103.050,19	56.857,31

I beneficiari di questo accordo sono i dipendenti dell'ATS Val Padana presenti in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2015, e che non hanno avuto la progressione economica orizzontale nell'ultima tornata di progressioni per la ex ASL di Mantova nel 2015.

Il numero dei dipendenti che acquisiranno la fascia economica per l'anno 2017 sarà correlato alle risorse economiche a tal fine destinate e precisamente:

- o Dipendenti ex ASL Cremona: euro 95.000
- o Dipendenti ex ASL Mantova: euro 50.000

I criteri da utilizzare per l'applicazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali anno 2017 rispettano i parametri stabiliti dall'art. 35 CCNL 7/4/1999 e ss.mm.ii. e precisamente:

- o Requisiti generali per la partecipazione alle procedure finalizzate al riconoscimento della progressione economica orizzontale
1. anzianità di servizio a tempo indeterminato negli enti del SSN di almeno 24 mesi, maturata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la progressione orizzontale.
 2. permanenza di almeno 24 mesi nella fascia economica di appartenenza alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la progressione orizzontale.
 3. in caso di aspettativa senza retribuzione non sarà riconosciuta l'anzianità di servizio per i relativi periodi di assenza.
 4. assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni.



Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali
e Legali

UOC Gestione Risorse Umane

- o Criteri per la formulazione della graduatoria (per l'anno 2017)
 1. permanenza nel parametro economico di appartenenza
 2. anzianità di servizio

La graduatoria verrà definita secondo i criteri sopra indicati. A parità di punteggio prevarrà l'età anagrafica.

La formulazione della graduatoria, in applicazione dei criteri sopra descritti, è a cura della UOC Gestione Risorse umane che provvederà alla sua pubblicazione nell'area intranet (Karin e Maia) al fine di consentire, al personale interessato, la formalizzazione alla stessa struttura di eventuali reclami.

I reclami dovranno essere formalizzati tramite apposita istanza firmata dal dipendente interessato, presentata al protocollo entro 10 giorni dalla pubblicazione e dovrà contenere tutti gli elementi utili per un suo rapido esame da parte della struttura, i cui esiti verranno formalizzati allo stesso dipendente entro i cinque giorni successivi dalla data di presentazione del reclamo.

Trascorsi dieci giorni di calendario senza alcun reclamo, la graduatoria sarà approvata con provvedimento del Direttore Generale e avrà validità per l'anno di effettuazione della progressione economica orizzontale.

Art. 3

Il presente accordo ha valenza per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2017.

Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora il Collegio Sindacale non proceda alla certificazione della compatibilità economica e legittimità dei fondi contrattuali o qualora intervenissero nuovi contratti nazionali o nuove disposizioni legislative relative a specifici argomenti trattati nel presente accordo.

Art. 4

Le parti si impegnano, sin d'ora, a rideterminare la consistenza dei fondi qualora si verificassero le condizioni per l'utilizzo di ulteriori risorse provenienti dall'applicazione dei seguenti istituti legislativi o contrattuali inseriti nell'accordo regionale del 1 giugno 2017, quali le risorse non erogate e generate dall'ex art. 40 del CCNL 7.4.1999, la RIA personale cessato a valere dall'anno 2015, risparmi di gestione e proventi da sanzioni.

Per la delegazione trattante aziendale

Per la delegazione trattante sindacale

R.S.U.